

**Archivio selezionato:**

---

**Autorità:** Legge

**Data:** 08/05/1989

**Numero:** 189

**Gazzetta uff.:** 27/05/1989

**N. gazzetta:** 122

**Classificazioni:** LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di)

**Testo vigente**

**EPIGRAFE**

Legge 8 maggio 1989, n. 189 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122). -  
Ratifica ed esecuzione della convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa  
raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della  
Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale  
del lavoro.

(Omissis)

**LEGGE [ parte 1 di 2 ]**

**ARTICOLO N.1**

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione OIL n. 160 sulle  
statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel  
corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri  
dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

**ARTICOLO N.2**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione OIL n. 160 a decorrere dalla sua entrata  
in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della convenzione stessa.

**ARTICOLO N.3**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  
Gazzetta Ufficiale .

**CONVENZIONE [ parte 2 di 2 ]**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO N.1**

Art. 1.

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a raccogliere, compilare e pubblicare con regolarità, statistiche di base del lavoro le quali dovranno, in considerazione delle sue risorse, includere gradualmente i seguenti settori:

- a) popolazione attiva, impiego, disoccupazione se opportuno, e, qualora possibile, sotto-occupazione apparente;
- b) struttura e ripartizione della popolazione attiva, al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base;
- c) guadagni medi e durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) e, se opportuno, i tassi salariali riferiti al tempo e alla durata normale del lavoro;
- d) struttura e ripartizione dei salari;
- e) costo della mano d'opera;
- f) indici dei prezzi al consumo;
- g) le spese domestiche e, se opportuno, le spese delle famiglie nonché, se possibile, i redditi domestici o, se del caso, i redditi delle famiglie;
- h) le lesioni professionali e, per quanto possibile, le malattie professionali;
- i) le conflittualità di lavoro.

---

## **ARTICOLO N.2**

### **Art. 2.**

Nell'elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzata per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste ai sensi della presente Convenzione, i Membri debbono tener conto delle norme e delle più recenti direttive stabilite sotto gli auspici della Organizzazione internazionale del Lavoro.

---

## **ARTICOLO N.3**

### **Art. 3.**

Nell'elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente Convenzione, debbono essere consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro dei lavoratori, qualora esistano, al fine di prendere in considerazione le loro esigenze e di assicurare la loro collaborazione.

---

## **ARTICOLO N.4**

### **Art. 4.**

Non vi è alcunché nella presente Convenzione che imponga l'obbligo di pubblicare o di rivelare dati che comporterebbero in qualunque modo divulgazione di informazioni relative ad una unità statistica individuale come una persona, un nucleo familiare, un Ente o una azienda.

---

## **ARTICOLO N.5**

### **Art. 5.**

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a comunicare all'Ufficio Internazionale del Lavoro, non appena ciò sia possibile, le statistiche compilate e pubblicate in virtù della Convenzione, e le informazioni relative alla loro pubblicazione, in particolare:

- a) informazioni relative ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nel caso di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto ogni altra forma);
- b) le date o i periodi più recenti ai quali sono disponibili i vari tipi di statistiche, nonché le date della loro pubblicazione o divulgazione.

## **ARTICOLO N.6**

---

### Art. 6.

Descrizioni dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzate per la raccolta e la compilazione delle statistiche ai sensi della presente Convenzione, debbono essere:

- a) elaborate e aggiornate al fine di rispecchiare mutamenti significativi;
- b) comunicate all'Ufficio Internazionale del Lavoro non appena possibile;
- c) pubblicate dall'ente nazionale competente.

## **TITOLO II STATISTICHE DI BASE DEL LAVORO**

## **ARTICOLO N.7**

---

### Art. 7.

Debbono essere compilate, in maniera da fornire una rappresentazione globale del Paese statistiche correnti sulla popolazione attiva, il lavoro, la disoccupazione se opportuno e, ove possibile, la sotto-occupazione apparente.

## **ARTICOLO N.8**

---

### Art. 8.

Al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base, debbono essere compilate statistiche sulla struttura e sulla ripartizione della popolazione attiva, in maniera da fornire una rappresentazione globale del Paese.

## **ARTICOLO N.9**

---

### Art. 9.

1. Debbono essere compilate per tutte le categorie importanti di salariati, e per tutti i settori di rilievo dell'attività economica, statistiche correnti sui guadagni medi e la durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite), in maniera da rappresentare la globalità del Paese.
2. Qualora ciò sia opportuno, dovranno essere compilate statistiche sui tassi salariali riferiti ai tempi ed alla durata normale del lavoro relative a professioni o a gruppi di professione importanti, appartenenti a settori di rilievo dell'attività economica, in maniera da configurare il Paese nella sua globalità.

## **ARTICOLO N.10**

---

### Art. 10.

Debbono essere compilate statistiche sulla struttura e sulla ripartizione dei salari riguardo a settori di rilievo dell'attività economica.

## **ARTICOLO N.11**

---

### Art. 11.

Debbono essere compilate statistiche sul costo della mano d'opera per i settori di rilievo dell'attività economica. Dette statistiche debbono, ove possibile, essere compatibili con i dati

sull'impiego e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) relativi allo stesso settore.

---

#### **ARTICOLO N.12**

Art. 12.

Debbono essere elaborati indici di prezzi al consumo per misurare le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli rappresentativi degli usi di consumo di gruppi significativi della popolazione, o della popolazione nel suo insieme.

---

#### **ARTICOLO N.13**

Art. 13.

Debbono essere compilate, per i nuclei familiari privati o famiglie di ogni categoria e dimensione, statistiche concernenti le spese domestiche o, se opportuno, le spese delle famiglie, e, se possibile, i redditi domestici o, se opportuno, i redditi delle famiglie, in modo tale da configurare il paese nella sua globalità.

---

#### **ARTICOLO N.14**

Art. 14.

1. Debbono essere compilate statistiche sulle lesioni professionali, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese, se possibile per tutti i settori dell'attività economica.
2. Debbono essere compilate, per quanto possibile, e in maniera da fornire una rappresentazione globale del Paese, statistiche sulle malattie professionali per tutti i settori dell'attività economica.

---

#### **ARTICOLO N.15**

Art. 15.

Debbono essere compilate statistiche sui conflitti di lavoro in modo da fornire una rappresentazione globale del Paese, se possibile, per tutti i settori dell'attività economica.

### **TITOLO III ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

---

#### **ARTICOLO N.16**

Art. 16.

1. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve accettare, in virtù degli obblighi generali di cui alla Parte I, gli obblighi derivanti dalla Convenzione riguardo ad uno o più degli articoli della Parte II.
2. Ciascun Membro deve specificare, nella propria ratifica, l'articolo o gli articoli della Parte II, per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
3. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può in seguito notificare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla Convenzione per quanto concerne uno o più degli articoli della Parte II che non sono già stati specificati nella sua ratifica; dette notifiche avranno valore di ratifica a decorrere dalla data della loro comunicazione.
4. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione deve esporre nei rapporti sulla applicazione della Convenzione che presenterà ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quanto previsto dalla sua legislazione e prassi nazionale nei confronti dei settori considerati dagli articoli della Parte II, riguardo ai quali non ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione, precisando in quale misura siano state attuate, o ci si proponga di attuare, le disposizioni della Convenzione concernenti tali settori.

---

#### **ARTICOLO N.17**

##### **Art. 17.**

1. Ciascun Membro, può, in un primo tempo, limitare il campo di applicazione delle statistiche di cui all'articolo o agli articoli della Parte II, per i quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a talune categorie di lavoratori, taluni settori dell'economia, taluni rami dell'attività economica, o talune regioni geografiche.
2. Ciascun Membro il quale limiti il campo di applicazione delle sue statistiche, in applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, deve indicare, nel primo rapporto sull'applicazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'articolo o gli articoli della Parte II cui si applica la suddetta limitazione, precisando la natura e le ragioni di detta limitazione della sua applicazione; nei suoi successivi rapporti esso dovrà esporre i progressi che sono stati realizzati, o che si propone di realizzare al fine di includere altre categorie di lavoratori, settori dell'economia, rami dell'attività economica e regioni geografiche.
3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro può, ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro nel mese successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, apporre ulteriori limitazioni di natura tecnica al campo di applicazione delle statistiche di cui all'articolo o agli articoli della Parte II per i quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le suddette dichiarazioni avranno effetto un anno dopo la loro registrazione. Ogni Membro il quale inserisca tali limitazioni, dovrà fornire, nei suoi rapporti sull'applicazione della Convenzione, che presenterà ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i dettagli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

---

#### **ARTICOLO N.18**

##### **Art. 18.**

La presente Convenzione modifica la Convenzione sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

---

#### **ARTICOLO N.19**

##### **Art. 19.**

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

---

#### **ARTICOLO N.20**

##### **Art. 20.**

1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, da parte del Direttore Generale, delle ratifiche di due Stati Membri.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

---

## ARTICOLO N.21

### Art. 21.

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ciascun Membro, il quale abbia ratificato la presente Convenzione, e che, entro l'anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ritirare la propria accettazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione riguardo a uno o più articoli della Parte II, sempre che mantenga la sua accettazione di tali obblighi per quanto riguarda almeno uno di tali articoli. Detta dichiarazione avrà effetto soltanto un anno dopo la sua data di registrazione.

4. Ogni Membro il quale abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro l'anno successivo allo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 3 di cui sopra, non si sia avvalso della facoltà prevista nel suddetto paragrafo, sarà vincolato dagli articoli della Parte II, in virtù dei quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, successivamente, potrà ritirare la sua accettazione di tali obblighi allo scadere di ogni quinquennio, alle condizioni stabilite al presente articolo.

---

## ARTICOLO N.22

### Art. 22.

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.

---

## ARTICOLO N.23

### Art. 23.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed atti di denuncia da esso registrate in conformità con gli articoli precedenti.

---

## ARTICOLO N.24

Art. 24.

Ogni qualvolta lo giudichi necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

---

**ARTICOLO N.25**

Art. 25.

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifica in tutto o in parte la presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
  - a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione modificata comporterà ipso iure, nonostante quanto previsto all'articolo 21 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova Convenzione modificata sia entrata in vigore;
  - b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione modificata, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la Convenzione modificata.

---

**ARTICOLO N.26**

Art. 26.

Fanno ugualmente fede i testi francese ed inglese della presente Convenzione. Il testo precedente è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza Generale della Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua settantunesima sessione svoltasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 27 giugno 1985. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, il ventisette giugno 1985 [Firme].

---

**ALLEGATO UNICO**

Allegato unico.

RACCOMANDAZIONE 170

**RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLE STATISTICHE DEL LAVORO**

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 7 giugno 1985, nella sua settantunesima sessione; riconoscendo la necessità di avere statistiche del lavoro affidabili, sia nei paesi progrediti che nei paesi in via di sviluppo, in particolare per la pianificazione ed il controllo del progresso economico e sociale, nonché per le relazioni professionali; dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla modifica della Convenzione (n. 63) sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; dopo aver deciso che tali proposte sarebbero formulate sotto forma di una Raccomandazione la quale completi la Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985, adotta, il venticinque giugno millenovecentottantacinque, la seguente Raccomandazione, la quale sarà denominata Raccomandazione sulle statistiche del lavoro, 1985.

I

STATISTICHE DI BASE DEL LAVORO STATISTICHE DELLA POPOLAZIONE  
ATTIVA, DELL'IMPIEGO DELL'OCCUPAZIONE E

## DELLA SOTTO-OCCUPAZIONE

1. [1] Statistiche correnti sulla popolazione attiva, l'impiego, se del caso la disoccupazione e, se possibile, la sotto-occupazione apparente, dovrebbero essere compilate almeno una volta l'anno.

[2] Tali statistiche dovrebbero essere classificate in base al sesso, e se possibile, in base alla classe di età ed al ramo di attività economica.

2. [1] Al fine di soddisfare alle esigenze a lungo termine di analisi approfondite e di disporre di dati di base, dovrebbero essere compilate, almeno una volta ogni dieci anni, statistiche sulla struttura e sulla classificazione della popolazione attiva.

[2] Le suddette statistiche dovrebbero essere classificate almeno in base al sesso, alla classe di età, al gruppo di professione o al livello di qualifica, al ramo di attività economica, alla regione geografica ed allo status nella professione (come datore di lavoro, lavoratore in proprio, salariato, lavoratore familiare non retribuito, membro di una cooperativa di produttori).

## STATISTICHE SUI SALARI E SULLA DURATA DEL LAVORO

3. [1] Dovrebbero essere compilate, almeno una volta l'anno, statistiche correnti sui guadagni medi e sulla durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite).

[2] Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno secondo il ramo di attività economica ed il sesso, e se opportuno, la dimensione dell'azienda e la regione geografica, nonché, se possibile, secondo la classe di età, la classe di professione o il livello di qualifica.

4. [1] Se opportuno, dovrebbero essere compilate almeno una volta l'anno statistiche attuali sui tassi salariali riferiti ai tempo ed alla durata normale del lavoro.

[2] Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno in base al ramo di attività economica e, se opportuno, in base al sesso, alla classe di età, alla professione o al gruppo di professione o al livello di qualifica, alla dimensione dell'azienda, ed alla regione geografica.

5. [1] Al fine di soddisfare alle esigenze a lungo termine di analisi approfondite e di disporre di dati di base, dovrebbero essere compilate ad intervalli regolari, se possibile una volta ogni cinque anni, statistiche sulla struttura e sulla ripartizione dei salari.

[2] Le suddette statistiche dovrebbero fornire:

a) dati sulle retribuzioni e sulla durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) classificati almeno in base al sesso, alla classe di età, alla professione o al gruppo di professioni o al livello di qualifica, al ramo di attività economica, alla dimensione dell'azienda ed alla regione geografica;

b) dati dettagliati sulla composizione delle retribuzioni (come remunerazioni al tasso di base, maggiorazioni per ore di straordinario, retribuzione di ore non lavorate, premi e gratifiche) e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite);

c) dati sulla classificazione dei salariati in base ai loro livelli di guadagno e di durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite), ripartiti secondo rilevanti caratteristiche dei salariati, come il sesso e la classe di età.

6. [1] Al fine di soddisfare alle esigenze a lungo termine, dovrebbero essere compilate, almeno una volta ogni cinque anni, statistiche sul costo della mano d'opera.

[2] Le suddette statistiche dovrebbero fornire dati sul livello e sulla composizione del costo della mano d'opera, classificati in base al ramo di attività economica.

## INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO

7. [1] Un indice generale dei prezzi al consumo, che includa tutte le voci spese, dovrebbe essere calcolato e pubblicato, per i gruppi più rappresentativi della popolazione o per l'insieme della popolazione.

[2] Indici di prezzo al consumo dovrebbero essere pubblicati a parte per voci importanti di spese di consumo, come alimentazione, bevande e tabacchi, abbigliamento e calzature, alloggio, combustibili e illuminazione e altre categorie significative.

8. Gli indici dei prezzi al consumo dovrebbero essere calcolati e pubblicati se possibile una volta al mese, ma almeno una volta ogni tre mesi.



9. Le ponderazioni utilizzate per calcolare gli indici dei prezzi al consumo dovrebbero essere rivedute almeno una volta ogni dieci anni ed adattate quando si constatino delle variazioni significative degli usi di consumo.

10. I prezzi utilizzati per calcolare gli indici dei prezzi al consumo dovrebbero essere rappresentativi degli usi di acquisto dei gruppi di popolazione interessati (ad esempio per quanto concerne i punti di vendita ed il tipo nonché la qualità degli articoli).

#### STATISTICHE SULLE SPESE ED I REDDITI DOMESTICI

11. [1] Dovrebbero essere compilate almeno una volta ogni dieci anni, statistiche delle spese domestiche o, se del caso, le spese delle famiglie e se possibile, i redditi domestici o, se opportuno, i redditi delle famiglie.

[2] Dette statistiche dovrebbero fornire tra l'altro, per i nuclei familiari o le famiglie, a seconda dei casi:

a) dati dettagliati concernenti le spese;

b) se possibile, dati dettagliati concernenti i redditi, classificati in base al livello ed alla provenienza;

c) dati dettagliati sulla loro composizione in base al sesso, alla classe di età e ad altre caratteristiche significative dei loro membri;

d) dati concernenti le spese e, se possibile i redditi, classificati in base alla dimensione ed alla categoria, alle categorie di spese e se possibile alle classi di redditi.

#### STATISTICHE SULLE LESIONI PROFESSIONALI E SULLE MALATTIE PROFESSIONALI

12. [1] Dovrebbero essere compilate statistiche sulle lesioni professionali almeno una volta l'anno.

[2] Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno in base al ramo di attività economica e per quanto possibile, secondo le caratteristiche rappresentative dei salariati (per esempio, sesso, classe d'età, professione o classe di professioni o livello di qualifica) e delle aziende.

13. [1] Dovrebbero per quanto possibile, essere compilate almeno una volta l'anno, statistiche sulle malattie professionali.

[2] Le suddette statistiche dovrebbero essere classificate almeno secondo il ramo di attività economica, e per quanto possibile, secondo le caratteristiche significative dei salariati (p. es.: sesso, classe d'età, professione o gruppo di professioni o livello di qualifica) e delle aziende.

#### STATISTICHE SUI CONFLITTI DI LAVORO

14. [1] Dovrebbero essere compilate almeno una volta l'anno, statistiche sui conflitti di lavoro.

[2] Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno secondo il ramo di attività economica.

#### STATISTICHE SULLA PRODUTTIVITÀ

15. Dovrebbero essere gradualmente elaborate e compilate statistiche per i rami di attività economica importanti.

## II

### INFRASTRUTTURA STATISTICA

16. Ai fini della raccolta e della compilazione delle statistiche del lavoro in applicazione della parte I della presente raccomandazione, ciascun Membro dovrebbe gradualmente sviluppare le adeguate infrastrutture statistiche nazionali. I principali elementi di tale infrastruttura dovrebbero includere:

a) una lista esauriente ed aggiornata degli enti o delle aziende, la quale dovrebbe rispondere alle esigenze delle inchieste o dei censimenti, ed essere sufficientemente dettagliata per consentire la selezione di campioni di enti o di aziende;

b) un sistema coordinato per la realizzazione di inchieste o di censimenti di enti o di aziende;

c) un dispositivo che consenta di realizzare, su scala nazionale, una serie di inchieste, continue e coordinate, presso i nuclei familiari o le persone;

d) l'accesso, a fini statistici, alle fonti amministrative (come uffici del lavoro, organi di sicurezza sociale o servizi di ispezione del lavoro), fatte salve apposite garanzie per quanto concerne il loro uso riservato.

17. Ogni Membro dovrebbe elaborare classifiche-tipo adeguate a livello nazionale e dovrebbe promuovere e coordinare l'applicazione di dette classifiche, per quanto possibile, da parte di tutti gli organi interessati.

18. Ciascun Membro dovrebbe provvedere ad armonizzare le statistiche compilate ai sensi della presente raccomandazione, e che provengano da fonti diverse o da enti diversi.

19. [1] Nell'elaborare o nel rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche di cui alla presente Raccomandazione, i Membri dovrebbero prendere in considerazione le Raccomandazioni internazionali sulle statistiche del Lavoro, nonché le Raccomandazioni pertinenti di altre Organizzazioni internazionali competenti.

[2] Ciascun Membro dovrebbe rivedere e, se opportuno modificare o aggiornare i concetti, le definizioni e le classificazioni utilizzate nella compilazione delle statistiche del lavoro in conformità con la presente Raccomandazione, qualora le norme e le direttive internazionali pertinenti siano oggetto di una revisione o vengano stabilite nuove norme o direttive.

20. Nell'elaborare o modificare i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche previste dalla Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985, e dalla presente Raccomandazione, i Membri potranno sollecitare la assistenza dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Il testo precedente è il testo autentico della Raccomandazione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua settantunesima sessione svoltasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 27 giugno 1985.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, il 27 giugno 1985:

[Firme].

**Utente:** comig88 COMUNE DI FIRENZE - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 31.03.2014